



Comune di Hône – Commune de Hône
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 23

OGGETTO:

"IMPOSTA DI SOGGIORNO : ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALLA SUA DISCIPLINA".-

L’anno **duemilaventicinque**, addì **otto**, del mese di **luglio**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MICHELETTO ALEX	Sindaco	X	
COLLIARD LISA	Vice Sindaco	X	
AMBROSI ROBERTO	Assessore	X	
BORETTAZ STEFANO	Assessore		X
BREMEC ALESSIA	Consigliere	X	
CANALE CLAPETTO ROSSANA	Consigliere	X	
CASSOL ALICE	Presidente	X	
COLLIARD OMAR	Consigliere		X
COLLIARD ORNELLA	Consigliere		X
DE SIMONE LARA	Consigliere	X	
FAVRE DAVIDE	Consigliere	X	
GRIVEL PAOLO	Assessore	X	
PERRON NATHALIE	Consigliere		X
PRADUROUX ENNIO CLEMENTE	Consigliere		X
SAVIN ONORIO	Consigliere		X
	Totale	9	6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSOL ALICE nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: "IMPOSTA DI SOGGIORNO : ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALLA SUA DISCIPLINA".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22.12.2017;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 17.04.2025 con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.12.2024 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 18.12.2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE AL PEG DI CUI ALL'ART. 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI BILANCIO TRIENNALE 2025/2027 AI RESPONSABILI DI SPESA";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 1 del 13.01.2025 recante ad oggetto: "NOMINA DEI RESPONSABILI DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET A FAR DATA DAL 01.01.2025", con il quale, tra l'altro, l'Ing. Elisa FAVRE è stata nominata Responsabile DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE E PONTBOSET A FAR DATA DAL 01.01.2025;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATE:

- ✓ la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e, in particolare:
 - l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
 - gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;

- l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
 - interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
 - investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
 - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - progetti di mobilità turistica interna;
 - interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;
- l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;
- ✓ la deliberazione di Giunta regionale n. 1146 del 9 ottobre 2023 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla deliberazione;
- ✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 22/04/2024 recante: "Abrogazione regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 28.10.2016";

DATO CONTO che sono nel frattempo intervenute:

- ✓ la legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 (Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno)), entrata in vigore il 2 ottobre 2024, che ha apportato le seguenti ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno e, in particolare:
 - all'articolo 4 della l.r. 10/2023, per:
 - prevedere che, qualora la Giunta regionale modifichi la misura minima dell'imposta stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 (attualmente individuata con la deliberazione n. 1146, in data 9 ottobre 2023), entro i termini fissati dal medesimo comma 2 (30 giugno di ogni anno), i Comuni adottino la deliberazione di definizione della misura dell'imposta entro il 31 dicembre dell'anno di adozione della deliberazione regionale, anziché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (che potrebbe essere successivo a tale data), per garantire la piena conoscibilità delle tariffe al sistema turistico con largo anticipo rispetto alla loro efficacia e per precisare che, qualora il Comune non deliberi entro il 31 dicembre, la misura dell'imposta corrisponde a quella minima approvata dalla Giunta regionale (articolo 1, comma 1, della l.r. 17/2024);
 - chiarire, inoltre, che spetta l'esenzione dal pagamento dell'imposta agli autisti di pullman e agli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, nel caso in cui gli stessi beneficino di soggiorni gratuiti presso la struttura (articolo 1, comma 2, della l.r. 17/2024);
 - prevedere, infine, che spetta l'esenzione dal pagamento dell'imposta, oltreché alle scolaresche di ogni ordine e grado, anche a quelle formate da studenti universitari, nonché ai loro autisti e accompagnatori (articolo 1, comma 3, della l.r. 17/2024);
- all'articolo 6 della l.r. 10/2023, per prevedere la possibilità anche per le forme associative dei Comuni (e in primis alle Unités des Communes valdôtaines), anziché soltanto per questi ultimi, di utilizzare, ai soli fini della verifica della correttezza dell'applicazione della l.r. 10/2023, i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura turistico-ricettiva o di un singolo alloggio a uso turistico ubicati nel proprio territorio, delle rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT (articolo 2 della l.r. 17/2024).

- ✓ La deliberazione di Giunta regionale n. 1534 del 25 novembre 2024, che ha modificato alcune disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno contenute nell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2023. In particolare, con riferimento al citato Allegato A):
- è stato corretto l'errore contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sostituendo il riferimento alla frazione Saint-Barthélemy, toponimo effettivamente non riferito ad una unica località, con quello relativo alla frazione Lignan, in conformità con l'articolo 27, comma 2, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico (PTP), nonché con la relativa relazione illustrativa, di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP));
 - è stato sostituito l'articolo 6, comma 1, per:
 - chiarire la disposizione che disciplina la dichiarazione messa a disposizione dai Comuni per i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori degli alloggi ad uso turistico, al fine di specificare che non è necessario usufruire del servizio FINES ma che è sufficiente che tale dichiarazione contenga tutti gli elementi minimi necessari previsti dal modello- tipo predisposto dal CELVA e che la stessa possa essere presentata anche con modalità telematica;
 - agevolare l'accertamento contabile delle entrate nell'anno di competenza da parte dei Comuni, fissando la scadenza della dichiarazione e del versamento al 31 gennaio di ogni anno, anziché al 31 marzo, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - è stato modificato l'articolo 6, comma 2, per prevedere la modifica della scadenza della dichiarazione e del versamento anche per l'anno di imposta 2024 (scadenza che risulta, ora, fissata al 31 gennaio 2025, anziché al 31 marzo 2025);
 - è stato sostituito l'articolo 6, comma 3, per eliminare il riferimento alle opzioni per il versamento dell'imposta previste precedentemente, in quanto la materia è già disciplinata da norme statali;
 - è stato sostituito l'articolo 8, per inserire specifici obblighi di controllo sulle tariffe da parte dei Comuni e di pubblicazione delle stesse da parte della Regione, in coerenza con i principi di trasparenza; in particolare:
 - è stata confermata la trasmissione:
 - da parte dei Comuni al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e alle Strutture regionali competenti in materia di strutture turistico-ricettive e agrituristiche, delle eventuali deliberazioni adottate per la definizione della misura dell'imposta, entro 10 giorni dalla loro adozione;
 - da parte delle Strutture regionali competenti al CELVA, di un elenco, suddiviso per Comune, con l'indicazione della tariffa minima per ciascuna struttura turistico- ricettiva extralberghiera e per ciascuna struttura agrituristica, posticipando tuttavia tale adempimento di un mese (dal 31 dicembre di ogni anno al 31 gennaio di ogni anno);
 - e sono stati previsti nuovi adempimenti:
 - a carico dei Comuni, da effettuare entro il 28 febbraio di ogni anno, consistente nella verifica della corrispondenza delle tariffe riportate nell'elenco sopra indicato rispetto agli eventuali aumenti deliberati dagli enti, con l'obbligo di comunicazione alle Strutture regionali competenti delle eventuali modificazioni da apportare;
 - a carico della Regione, da effettuare entro il 31 marzo di ogni anno, consistente nella pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle tariffe da applicare alle strutture turistico-ricettive e agrituristiche nonché agli alloggi ad uso turistico di ciascun Comune, a decorrere dal 1° maggio dell'anno di riferimento e fino al 30 aprile dell'anno successivo.

DATO CONTO che le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, la Regione Valle d'Aosta sono quindi attualmente contenute nel predetto provvedimento di Giunta regionale n° 1534/2024;

RILEVATA, dunque, la necessità di aggiornare in tal senso la propria precedente deliberazione n. 7 del 22/04/2024 dando atto che la disciplina applicativa dell'imposta di soggiorno è attualmente normata dalla DGR 1534 del 25 novembre 2024;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della L.R. 54/98;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti:9 ;
astenuti: -;
favorevoli: 9;
contrari:0 ;

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO CHE le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per il Comune di Hône sono attualmente disciplinate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1534 del 25 novembre 2024, a cui si fa integrale riferimento.
2. DI STABILIRE CHE, salvo diversa determinazione, le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per il Comune di Hône troveranno la propria disciplina aggiornata, senza necessità di provvedimenti ulteriori dell'ente, nelle deliberazioni di Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 17/2024 e nel tempo vigenti.
3. DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CASSOL ALICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ROLLANDOZ PAOLA
